Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale

Prot. 14/AVP
23 ottobre 2026

Da aspat@pec.it

Ai Soci ASPAT
Macroarea Sociosanitario
Branca Salute Mentale

LORO MAIL

OGGETTO: Abrogazione del limite massimo di durata dei trattamenti di residenzialità psichiatrica per adulti.

Gentili Associati,

Il **Decreto del Ministero della Salute 3 agosto 2026**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 settembre 2026, **ha modificato l'art. 33 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza*"**.

Il predetto art. 33, avendo a oggetto l'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali, disciplina:

a) i trattamenti sanitari e sociosanitari di residenzialità psichiatrica territoriale per adulti, erogati rispettivamente dalle SIR e dalle Case Alloggio;

b) i trattamenti sanitari di Centro Diurno Psichiatrico.

In particolare, **le lett. a) e b) del comma 2 del predetto art. 33 riguardano rispettivamente i trattamenti sanitari di residenzialità psichiatrica territoriale per adulti a carattere intensivo ed estensivo (per intenderci, i trattamenti corrispondenti ai *setting* assistenziali campani SRP2 e SRP3)**.

Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale
Via Camillo Cucca, 102 – 80031 – Brusciano (NA)
P.IVA/C.F. 05964321219
Tel. 081. 0010299
www.aspatcampania.it
aspatinforma@gmail.com
aspat@pec.it

Associata a: Federazione Nazionale Sanità Privata Accreditata Territoriale
Aderente a: CONFIMPRESE ITALIA dal 1996 – Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese

Di seguito riportiamo la **formulazione originaria del predetto comma 2, lett. a) e b)**.

2.In relazione al livello di intensità assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:
a) trattamenti terapeutico-riabilitativi ad alta intensità riabilitativa ed elevata tutela sanitaria (carattere intensivo), rivolti a pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, anche nella fase della post-acuzie. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sanitario e socio-sanitario sulle 24 ore;
b) trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere estensivo, rivolti a pazienti stabilizzati con compromissioni del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, che richiedono interventi a media intensità riabilitativa. I trattamenti, della durata massima di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale socio-sanitario sulle 24 ore;

Di seguito, invece, la **nuova formulazione del comma 2, lett. a) e b), in vigore dal 30/10/2026**.

«*2. In relazione al livello di intensità assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:*

a) trattamenti terapeutico-riabilitativi ad alta intensità riabilitativa ed elevata tutela sanitaria (carattere intensivo), rivolti a pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, anche nella fase della post-acuzie. I trattamenti, ***con durata fino a*** *18 mesi, prorogabili in accordo con il centro di salute mentale di riferimento* ***per un periodo che di norma non supera i 6 mesi****, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sanitario e socio-sanitario sulle 24 ore,*

b) trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere estensivo, rivolti a pazienti stabilizzati con compromissioni del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, che richiedono interventi a media intensità riabilitativa. I trattamenti, ***con durata fino a*** *36 mesi, prorogabili in accordo con il centro di salute mentale di riferimento* ***per un periodo che di norma non supera i 12 mesi****, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale socio-sanitario sulle 24 ore*».

Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale
Via Camillo Cucca, 102 – 80031 – Brusciano (NA)
P.IVA/C.F. 05964321219
Tel. 081. 0010299
www.aspatcampania.it
aspatinforma@gmail.com
aspat@pec.it

Associata a: Federazione Nazionale Sanità Privata Accreditata Territoriale
Aderente a: CONFIMPRESE ITALIA dal 1996 – Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese

Cosa cambia?

La formulazione originaria prevedeva un rigido termine di scadenza del trattamento, senza la possibilità di eventuali proroghe connesse a valutazioni concrete che confermassero l'utilità del trattamento.

La nuova formulazione, dettata da numerosi pronunciamenti giurisprudenziali ai quali ottempera, viene a rendere coerenti le disposizioni in oggetto con le altre disposizioni in materia di Livelli Essenziali di Assistenza relative all'area dell'Assistenza sociosanitaria, prevedendo **trattamenti di durata flessibile, collegata alla valutazione dell'utilità dell'intervento a cura dell'equipe preposta di volta in volta alla valutazione della condizione clinica dell'assistito**.

Ne discende che **i termini temporali invalicabili originariamente modulati sono da intendersi annullati**, **risultando declassati a mere soglie temporali che parametrano la durata per così dire ordinaria o ipotetica dei trattamenti**.

Il Vicepresidente ASPAT Campania
e Coordinatore Branca Salute Mentale
Dott. Santolo Lanzaro

Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale
Via Camillo Cucca, 102 – 80031 – Brusciano (NA)
P.IVA/C.F. 05964321219
Tel. 081. 0010299
www.aspatcampania.it
aspatinforma@gmail.com
aspat@pec.it

Associata a: Federazione Nazionale Sanità Privata Accreditata Territoriale
Aderente a: CONFIMPRESE ITALIA dal 1996 — Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese